

MODULO SCELTA DI AVVALERSI O NON AVVALERSI DELLA RELIGIONE CATTOLICA

La scelta ha valore per l'intera durata della Scuola dell'infanzia, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

- Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
- Scelta di **non** avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Nichelino,

Firma:

Genitore o chi esercita la potestà.
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista
la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile,
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Nel caso si scelga di **non** avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica crocettare:

- ATTIVITÀ DIDATTICHE CON ASSISTENZA DI PERSONALE
DOCENTE

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:

.La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Nichelino,

Firma:

Genitore o chi esercita la potestà.
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista
la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile,
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)